

R.P.U. 69-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

In persona del Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti CCII n. 59/2023 ruolo procedimento unitario proposta da **SALVATORE MEDUGNO** (C.F. MDGSVT84C01F839D), residente in Narni (TR), via Della Madonnella n. 5 ed elettivamente domiciliato in Terni, Via del Rivo n. 204, presso e nello Studio dell'avv. Debora Castellani, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso e con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Matteo Mandò;

-ricorrente

OGGETTO: OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 16.11.2023 il ricorrente sopra indicato ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Matteo Mandò e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.

Con due successivi decreti emessi in data 29.11.2023 e 04.01.2024, il giudice designato richiedeva una integrazione della relazione particolareggiata ed invitava l'OCC a completare gli adempimenti di cui all'art. 68, co. 4, CCII, dando notizia dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante e depositando in atti i relativi riscontri pervenuti. Con successivo decreto del 04.02.2024, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 CCII e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, avv. Matteo Mandò, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

Con il medesimo decreto, inoltre, veniva disposto: il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento; la sospensione della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. RGE 606/2022 di questo Tribunale da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti del ricorrente quale debitore principale e della



“S.C.A.T. - Terni soc. coop. Ausiliari Traffico” quale terzo pignorato, fino alla conclusione del presente procedimento; la sospensione degli ulteriori procedimenti di esecuzione forzata eventualmente instaurati nelle more dell’apertura della procedura, fino alla conclusione del procedimento; nonché il divieto, per il ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati, fino alla conclusione del procedimento.

In data 07.03.2024, il professionista nominato in luogo di OCC, trasmetteva quanto dovuto, documentando l’avvenuta comunicazione ai creditori e dichiarando che tre creditori avevano comunicato entro i termini di legge le proprie osservazioni, aventi il seguente tenore:

1. per la BNL, la Credit Factor SpA, quale cessionaria del credito, si era limitata a precisare il proprio credito ed era risultato un differenziale in aumento pari ad € 8.062,73 (dovuto agli interessi maturati sino alla data della cessione del credito, avvenuta in data 6.12.2023 – ma comunque non successivi alla data del deposito della proposta – v. estratti conto all.ti 6, 8 e 9 alla precisazione di credito);
2. la ViviBanca SpA (già Terfinance SpA) si era formalmente opposta all’omologa del piano, escludendo di aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero di aver violato i principi di cui all’articolo 124-bis del D.Lgs. 385/1993 ed evidenziando, piuttosto, che il ricorrente aveva determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede e frode, omettendo *“al finanziatore informazioni rilevanti circa la propria (già divenuta precaria) situazione reddituale”*; sotto un secondo profilo, la ViviBanca aveva precisato il proprio credito in € 6.111,45 a fronte di un credito indicato nel ricorso in € 7.626,00 con conseguente diminuzione del passivo per € 1.514,55;
3. l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni aveva comunicato che, dal sistema informatico dell’anagrafe, risultavano due carichi erariali per complessive €1.146,81 a fronte di un credito indicato nel ricorso di €1.398,06 con conseguente diminuzione del passivo per € 251,45.

Inoltre, l’OCC rappresentava che il Comune di Narni, pur avendo correttamente ricevuto in data 06.02.2024 la comunicazione del decreto di ammissione della procedura recante la concessione di misure di protezione e sospensiva delle azioni esecutive individuali, non aveva presentato alcuna osservazione al piano ma si era limitato a promuovere un pignoramento per complessivi €836,02 costituiti da Tari 2018, Tari 2016 e sanzioni per € 464,10 ed il resto per spese di esecuzione e a notificare un’intimazione di pagamento e di preavviso di pignoramento per l’importo di € 303,64, da ritenersi inefficaci o comunque sospese sino alla chiusura della presente procedura.

Alla luce delle suesposte circostanze, il Gestore chiedeva l’assegnazione di un termine per procedere, prima dell’omologa, ad adeguare il piano alle osservazioni ricevute, in modo da lasciare inalterate le percentuali di pagamento in vista dell’omologa del piano.

Infine, in data 20.03.2024, scadenza assegnata al debitore con decreto del 09/03/2024, l’OCC dava atto di aver apportato alcune modifiche al piano in adeguamento non soltanto alle osservazioni sopra riportate, ma anche della precisazione di credito pervenuta, sia pur oltre il termine assegnato, da parte del Comune di Narni (pari, invero a complessivi €1.583,84, di cui € 1.056,71 privilegiati per tributi ed € 527,13 in chirografo - importo maggiore rispetto a quello indicato in precedenza, pari a soli € 151,77), onde evitare, in seguito, contestazioni di sorta,



nonché aumentando la durata del piano proposto in via principale ad anni 11 (al fine di mantenere inalterate le percentuali di soddisfacimento originariamente previste) ovvero, in subordine, ad anni 8, a fronte, rispettivamente dei 10 e 7 anni inizialmente prospettati ed, infine, adeguando il prospetto dei debiti erariali tenendo conto della porzione di credito effettivamente privilegiata e degli interessi nelle more maturati, in conformità all'art. 68, co. 5, CCII.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art. 70 CCII - che non contempla la fissazione di apposita udienza - giunge all'odierna decisione.

2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) CCII, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta e che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa.

In particolare, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente procedimento, si rileva come l'origine del sovraindebitamento - come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dal ricorrente, lavoratore dipendente a tempo indeterminato, la "S.C.A.T. – Terni soc. coop. ausiliari traffico", che, nel corso degli anni, ha contratto debiti per motivi personali e familiari al di fuori di qualsivoglia attività professionale, produttiva o commerciale.

2.1. Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può dirsi che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII.

Quest'ultimo profilo merita di essere sin d'ora approfondito, trattandosi dell'unico motivo di contestazione posto dal creditore ViViBanca S.p.A. a supporto della propria opposizione all'omologa.

Innanzitutto, occorre interrogarsi in ordine alla legittimazione del creditore opponente a presentare osservazioni al piano in esame, in virtù dell'operatività del disposto di cui all'art. 69, co. 2, CCII, invocata nei suoi confronti dal debitore e dall'OCC.

La questione deve essere risolta positivamente, atteso che la disposizione citata recita "*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*".

Ne deriva che, anche a voler ritenere provato che ViViBanca S.p.A. non abbia adeguatamente valutato il merito creditizio del ricorrente, ciò potrebbe al più influire, come si dirà, sulla valutazione della diligenza mostrata dal debitore nel gestire la propria esposizione debitoria, ma non preclude la valutazione di osservazioni provenienti da detto creditore se concernenti



una condizione di ammissibilità della proposta, qual è quella di cui all'art. 69, co. 1, CCII, rubricato, appunto *“condizioni soggettive ostative”*.

Del resto, deve constatarsi che, l'assenza di colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento rappresenta un elemento costitutivo negativo della fattispecie di cui all'art. 70 CCII, sicché il relativo onere della prova grava sul debitore (v. Trib. Avellino, 04.03.2021, nel vigore della L. 3/2012).

Peraltro, si tratta di requisito valutabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado della procedura, come desumibile dal tenore dell'art. 70, co. 7, CCII (che riserva alla fase dell'omologa il vaglio in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano), nonché dall'assenza di preclusioni a riguardo.

Suggerisce, inoltre, di limitare la preclusione prevista dal secondo comma dell'art. 69 CCII per il creditore colpevole alle sole contestazioni afferenti alla convenienza della proposta, la modifica normativa della norma introdotta dal D.lgs. 147/2020, il quale ha eliminato la precedente preclusione afferente altresì alle *“cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Allo stato, infatti, l'art. 69 CCII rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) *ter* che, *“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Come noto, l'art. 12-bis della L. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. *‘triplice test di meritevolezza’*, che precludeva l'ammissione quando il consumatore:

1. aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3. ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del D.L. 137/2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile (v. sul punto, Cass. 22890/2023).

Con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale *“la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito”* (così Trib. Spoleto, 17 novembre 2023).

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Identico criterio di meritevolezza, come già evidenziato, risulta codificato nell'art. 69 CCII ed è, pertanto, in tale prospettiva che occorre verificare la ricorrenza del requisito soggettivo in capo all'odierno istante.



Per quel che qui rileva, deve innanzitutto escludersi che, anche all'esito delle osservazioni presentate da ViViBanca S.p.A., risulti in alcun modo provato un comportamento fraudolento del debitore (che non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede un *quid pluris* consistente in una condotta positiva caratterizzata da inganno o artificio, v. Trib. Terni, 20 maggio 2021 e Trib. Benevento, 23 aprile 2019) ovvero l'assunzione di obbligazioni connotate da malafede, ossia nella piena consapevolezza di non essere effettivamente in grado di adempiere.

Piuttosto, occorre valutare la possibilità di qualificare il comportamento del ricorrente come connotato da "colpa grave", da ritenersi sussistente ogni qualvolta l'indebitamento complessivamente risultante dalla relazione dell'OCC appaia sproporzionato rispetto ai flussi di reddito del debitore e/o legato a consumi irrazionali e spese voluttuarie, sia pur non risultando accompagnato da un intendo fraudolento o abusivo ovvero dalla deliberata volontà di non onorare i propri impegni contrattuali.

La giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/2012 suggerisce di valutare, a tal fine, una serie di circostanze, tutte rilevanti nel caso di specie, ossia, quanto alle cause del sovraindebitamento, l'assunzione di nuovi debiti per far fronte a precedenti esposizioni debitorie destinate a sfociare in un'esecuzione forzata (v. Trib. Avellino, 04 marzo 2021) ovvero il mutamento delle condizioni familiari e reddituali del debitore nel corso di un percorso di graduale indebitamento (v. Trib. Nola, 31 febbraio 2022); quanto allo scopo delle obbligazioni contratte, la meritevolezza delle esigenze da soddisfare mediante il ricorso al credito (v. Trib. Verona 05 febbraio 2021).

Inoltre, tra i criteri da adottare nell'esaminare i predetti fattori, occorre avere riguardo, da un lato, alle modeste capacità di un consumatore, anche avuto riguardo alla sua professione, di cogliere la sproporzione tra il proprio indebitamento e le proprie capacità reddituali (v. Trib. Torino, 21 marzo 2023, con specifico riguardo all'incolpevole assunzione degli effetti di un indebitamento cd. a catena), nonché, per converso, al comportamento serbato dal creditore nella valutazione del merito creditizio, atteso che un'eventuale negligenza informativa (attiva e passiva) di quest'ultimo all'atto dell'erogazione del finanziamento potrebbe "degradare" una colpa altrimenti grave a "lieve", con conseguente positiva determinazione del giudicante in merito all'omologa del piano (v. Trib. Torino 01 giugno 2023; Trib. Napoli Nord, 11 luglio 2021).

Al riguardo, stando alla relazione dell'OCC allegata alla domanda e alla relazione integrativa depositata in data 07.03.2023, può dirsi emerso quanto segue:

- in relazione alle cause del sovraindebitamento: deve darsi atto che l'istante ha acquistato l'immobile adibito a prima casa di abitazione in data 26.4.2010 per €77.500,00, contraendo con la BNL un mutuo ipotecario di €80.000,00, quando, tenuto conto degli statini degli stipendi suoi e di sua moglie, aveva un reddito annuo intorno ai €30.000,00; successivamente, tra il 2011 ed il 2013, il suo stipendio e quello della moglie hanno subito una decurtazione (il ricorrente ha documentato di aver percepito la C.I.G. ad integrazione e che la moglie è andata incontro ad una riduzione dell'orario di lavoro - v. all.ti 30-33) e ciò ha determinato l'impossibilità di pagare regolarmente le rate di mutuo; non avendo ottenuto la, sia pur richiesta, durata massima della sospensione dello stesso e non essendo riuscito a collocare utilmente l'immobile sul mercato (all. 36), il bene è stato poi venduto all'asta in



data 12.12.2018 per € 30.500,00 nel corso della procedura esecutiva avente R.G.e.imm di questo Tribunale n. 153/2016 (a meno della metà del prezzo originario, in ragione del noto crollo dei prezzi del mercato immobiliare nelle more intervenuto); successivamente, la BNL, rimasta in larga parte insoddisfatta, ha azionato ulteriormente il proprio titolo esecutivo con precetto del 6.7.2022 quantificando il proprio credito residuo in € 111.475,81 (quantificazione che il ricorrente ha contestato in sede di opposizione all'esecuzione, deducendone l'anatocismo); infine, la BNL ha effettuato un pignoramento presso terzi relativo al quinto stipendiale del ricorrente in data 13.9.2022; ulteriori debiti derivano dai finanziamenti erogati, sempre dalla BNL, per la concessione di un'assicurazione a garanzia del mutuo ipotecario, nonché per l'apertura di un contratto di conto corrente con carta di credito, parimenti stipulati contestualmente al mutuo; nel 2015, il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipendiale con Vivi Banca s.p.a., principalmente con lo scopo di ridurre la propria esposizione debitoria pregressa, divenuta poi irreversibile a seguito dell'esecuzione immobiliare intrapresa dalla BNL l'anno seguente; infine, nell'anno 2021, il ricorrente è divenuto padre di una bambina unitamente alla moglie, anch'essa lavoratrice;

- in relazione allo scopo del sovraindebitamento: è pacifico, come detto, che mentre il primo finanziamento è stato erogato per l'acquisto della prima casa, nonché per le spese ad essa collaterali (assicurazione e conto corrente funzionale al mutuo), il finanziamento erogato in data 21.12.2015 da ViViBanca S.p.A. è stato erogato al ricorrente con lo scopo di estinguere, almeno in parte, un'esposizione debitoria precedente (*“come da richiesta del Signor Medugno, parte del finanziamento è stato erogato mediante estinzione di altra precedente ed analoga operazione finanziaria”*, v. punto 4 delle osservazioni di ViViBanca S.p.A.) e, per la restante parte (pari a poco più di € 3.000,00) è stato destinato all'acquisto di un'auto usata, essendo divenuta inservibile quella precedentemente in uso al ricorrente (v. all. 8 e 12 alla relazione integrativa dell'OCC del 07.03.2024).

Quanto ai criteri alla luce dei quali dette risultanze meritano di essere esaminate, deve evidenziarsi l'assenza di adeguati strumenti o qualifiche del debitore per ponderare adeguatamente la gestione dei propri affari (trattandosi di lavoratore dipendente presso una Società Cooperativa di ausiliari del traffico, indebitatosi per l'acquisto della prima casa a soli 26 anni d'età), nonché l'assenza di qualsivoglia risultanza in ordine alle verifiche espletate dal creditore opponente (come anche dalla BNL mutuante) in ordine alla situazione finanziaria pregressa del debitore, con particolare riguardo ai debiti preesistenti, al valore dei beni posseduti ed ipotecati e all'ammontare del reddito. Del resto, come evidenziato nella relazione integrativa dall'OCC resa opportuna dall'opposizione del secondo finanziatore, Vivi Banca s.p.a., non si può sostenere che *“fosse all'oscuro della situazione finanziaria del consumatore. Né si può sostenere che la banca non potesse accedere alla banca dati della Banca d'Italia e al CRIF per conoscere i finanziamenti in essere del debitore”* (v. p. 5 della relazione del 07.03.2023); né, d'altro canto, può omettersi di sottolineare la sproporzione tra il valore al quale è stato venduto il bene in sede di esecuzione forzata e l'importo per la quale è stata iscritta l'ipoteca sulla prima casa del ricorrente (pari a oltre il quintuplo).

Così ricostruita l'origine dei debiti contratti e le relative finalità, deve certamente escludersi il profilo della colpa grave o della malafede del ricorrente nell'assunzione delle proprie



obbligazioni rimaste, in parte, inadempite e sfociate in esecuzioni coattive tuttora pendenti (v., per valutazioni analoghe, Trib. Roma, 02 ottobre 2023).

2.2. Sotto ulteriore versante, come già constatato in sede di ammissione, può dirsi che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 CCII è quella di *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...”*.

La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo *“stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*. Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo *“stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Più in particolare, l'incapacità del ricorrente di far fronte, con il proprio reddito, alle obbligazioni assunte si ricava agevolmente dal raffronto, in termini di evidente squilibrio negativo, tra le entrate sulle quali lo stesso può contare e l'ammontare dei debiti rimasti inadempiti, come specificamente ricostruito nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC: il ricorrente (lavoratore dipendente a tempo indeterminato, non titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati) risulta gravato da un'esposizione debitoria pari ad oltre € 164.964,16 (v. tabella all. alla memoria del 20.03.2024, a cui debbono aggiungersi il compenso spettante all'OCC e al suo difensore), a fronte di un reddito annuale netto pari a circa € 21.000,00 (attualmente ridotto sia da una cessione del quinto stipendiale, per € 246,00 mensili, sia da un pignoramento del quinto, per ulteriori € 315,29 mensili) e di un fabbisogno di mantenimento, del tutto congruamente stimato e documentato pari ad € 13.355,83 annuali (trattandosi di padre di figlia minore avente nucleo familiare bi-reddito).

È pertanto evidente, sulla base del raffronto tra attivo a disposizione ed ammontare dei debiti come ricorra nella fattispecie la situazione di crisi, se non di insolvenza, in capo all'odierno ricorrente.

2.3. Quanto al contenuto della proposta e del piano, deve ribadirsene l'ammissibilità già statuita con decreto del 04/02/2024, anche alla luce delle precisazioni e rettifiche apportate con memoria del 20.03.2024 (v. dettagli di pagamento di cui all'all. 1), in quanto minimali rispetto al piano trasmesso ai creditori, comprensive degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 68, co. 5, CCII e non modificative delle percentuali di soddisfacimento ed espressamente ammesse dall'art. 70, co. 6, CCII.

2.4. In particolare, il piano da omologare prevede:



- a) la messa a disposizione in favore dei creditori dell'anticipo del TFR del ricorrente, in importo pari ad € 10.800,00, e di rate stipendiali mensili pari ad € 350,00 per 11 anni, per una somma totale di euro 57.000,00;
- b) il pagamento immediato, con dette somme, dei crediti prededucibili (ossia, il compenso spettante all'OCC ed al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda, stimati in € 5.135,93) mediante parte dell'importo derivante dall'anticipo del TFR;
- c) il pagamento immediato ed integrale dei creditori privilegiati mediante un'ulteriore parte del TFR anticipato (€ 2.100,82 per la Regione Umbria ed € 787,00 per l'Amministrazione finanziaria – Direzione Provinciale di Terni, beneficiaria anche di un importo ammesso in chirografo); il pagamento integrale dei creditori chirografari entro dieci anni mediante la destinazione della quota residua di TFR anticipato (per € 1.719,54) e delle rate mensili derivanti dallo stipendio da lavoratore dipendente, pari ad € 350,00; il soddisfacimento parziale di soli due creditori chirografari, ossia la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., il cui credito sarà pagato al 25%, e Vivi Banca s.p.a. (con la quale si è fusa la creditrice originaria, Terfinance S.p.A., beneficiaria del contratto di cessione del quinto stipendiale), soddisfatta secondo il piano nei limiti del 50% del credito residuo, come precisato dalla creditrice;
- d) in subordine, una ristrutturazione del debito di minor durata (8 anni), con conseguente minor soddisfacimento complessivo dei creditori chirografari (previsto in misura pari al 20% ciascuno, senza distinzioni).

2.5. Dal punto di vista strettamente esecutivo, la proposta prevede che: *“a decorrere dall'omologa del Piano, l'istante verserà € 350(trecentocinquanta/00) al mese su apposito conto autorizzato dal Tribunale. Una volta ottenuta la liquidazione anche dell'anticipo sul TFR anche questa somma verrà versata sul conto corrente della procedura e previa autorizzazione del Tribunale, inizieranno i pagamenti secondo l'ordine delle prededuzioni e dei privilegi come risulta da apposita Tabella già depositata come doc.43. Si prevede il pagamento immediato (nei tempi tecnici consentiti dopo l'omologa) ed integrale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento dei crediti chirografari previo stralcio degli stessi al 75% o al 50% (al 50% solo ViviBanca SpA). Il pagamento dei chirografari residui è previsto annualmente”* (v. p. 9 della relazione integrativa depositata dall'OCC in data 07.03.2024).

3. Deve, tuttavia, precisarsi sin d'ora che, a differenza di quanto previsto nel piano, il compenso destinato all'OCC - in applicazione dell'art. 71 co. 4 CCII - dovrà essere liquidato dal giudice (e non già immediatamente erogato dal debitore in esecuzione di quanto previsto nel piano), previa valutazione dell'attività compiuta, al termine della esecuzione del piano e della presentazione della relazione finale, potendosi operare, nelle more, soltanto accantonamenti in vista di detta liquidazione e potendosi, pertanto, così intendere lo stanziamento di € 3.055,93 all'uopo inserito nel piano tra i crediti prededucibili (e salva, in ogni caso, la possibilità di liquidare un acconto per l'attività sinora svolta – v. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024; Trib. Modena, 20 Settembre 2023).

3.1. Inoltre, occorre precisare che il credito del difensore, avv. Debora Castellani, da considerarsi quale credito del professionista sorto in funzione della domanda di omologazione del piano, merita di essere pagato in prededuzione nella sola misura del 75% (e non per l'intero), in conformità al disposto di cui all'art. 6, lett. b), CCII, mentre la restante parte deve



considerarsi quale credito concorsuale assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Tuttavia, il piano qui omologato prevede il pagamento integrale ed immediato sia dei crediti prededucibili che dei crediti privilegiati, il che esclude che l'erronea collocazione in prededuzione dell'intero credito riconosciuto in favore del difensore abbia alcuna conseguenza sul piano pratico (v. per un caso analogo, Trib. Torino, 26 luglio 2023).

3.2. Ancora in punto di ammissibilità e con specifico riguardo alla durata del piano, giova premettere che l'assenza di qualsivoglia osservazione, in merito, da parte dei creditori, permette di ritenere omologabile la sua versione di maggior durata (11 anni), proposta dal debitore "in via principale", essendo la versione di durata pari ad anni otto meno soddisfattiva per i creditori. D'altro canto, la considerevole lunghezza del periodo previsto impone di svolgere alcune precisazioni a riguardo.

Innanzitutto, giova evidenziare come la Suprema Corte ha recentemente chiarito (sia pur nel vigore della L. 3/2012) che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (v. Cass. 27544 del 2019, la quale ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato il reclamo del debitore nei confronti di un decreto di diniego di omologa di piano di ristrutturazione dei debiti contemplante una dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni solo perché ritenuto di eccessiva durata).

Sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (cfr. Cass. 17391/2020, che, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la medesima conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (v. Cass. 17834/2019).



Forme di volontà che, del resto, nessuno dei creditori della ricorrente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano per ragioni anche solo latamente afferenti alla sua durata e senza che rilevi, in senso contrario, l'aggiunta di un anno in sede di rettifiche ex art. 70, co. 6, CCII, trattandosi di incremento sostanzialmente ininfluenza rispetto alla notevole durata (decennale) già in origine contemplata e non opposta da parte dei creditori interessati. Si rinvencono, peraltro, nella giurisprudenza di merito formatasi nel vigore del Codice della Crisi, numerose pronunce di omologa di piani di durata decennale ovvero anche superiore al decennio (v. Trib. Nola, 18 aprile 2023; Trib. Cassino, 24 ottobre 2023; Trib. Civitavecchia, 31 ottobre 2023).

3.3. Il giudizio in relazione alla durata del piano si intreccia poi, inevitabilmente, con quello relativo alla fattibilità dello stesso.

Giova premettere, a riguardo, che il ricorrente, non avendo altre disponibilità economiche se non quelle enunciate nel piano, non possa che offrire ai creditori, quale unica garanzia, un effettivo equilibrio tra entrate ed uscite per la durata prevista, al netto delle esigenze minime di vita per il proprio sostentamento e quello della figlia minore di anni tre, al cui mantenimento deve provvedere (sia pur unitamente alla moglie, attualmente titolare di un reddito inferiore ad € 900,00 netti mensili, v. all. 5 al ricorso), nonché nel rispetto delle cause legittime di prelazione, che risultano, allo stato, pregiudicate dal pignoramento presso terzi e dalla cessione volontaria del quinto stipendiale, entrambi operanti a vantaggio di due creditori chirografari, oltre che gravemente incidenti sulle esigenze di mantenimento del debitore (v., per una fattispecie analoga, Trib. Roma, 02 ottobre 2023, cit.).

Sono, peraltro, proprio le condizioni socio-economiche del ricorrente a permettere di affermare la concreta fattibilità del piano: SALVATORE MEDUGNO, di anni quaranta - privo di immobili ovvero di beni mobili registrati - risulta titolare di reddito mensile derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata a tempo indeterminato, la quale, al netto dell'importo occorrente al suo mantenimento, stimato nel piano, può provvedere ai pagamenti nei termini ivi stabiliti; inoltre, può ragionevolmente contare, oltre che sulle entrate derivanti dalla medesima attività retribuita, anche sul supporto morale e materiale (sia pur minimo) della moglie, parimenti lavoratrice.

3.4. Recependo le suddette argomentazioni, può dirsi verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

4. Parimenti scevra da criticità, giusto il disposto di cui all'art. 67, co. 3, CCII risulta la falcidia del credito chirografario della ViViBanca S.p.A., derivante da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, i cui effetti, dalla data dell'omologa, devono intendersi cessati.

4.1. Occorre a tal riguardo precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c.. Ed allora, la formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67, co. 3, CCII, ove stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel



rispetto della *par condicio creditorum*, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (così, Trib. di Milano, decreto di ammissione dell'11 novembre 2022).

4.2. In sostanza, deve ritenersi che, con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti ratei, ma potrà percepire quanto di spettanza direttamente dalla procedura, nei limiti delle tempistiche e degli importi ivi previsti (v. Trib. Roma 05 aprile 2023; Trib. Pavia, 01 giugno 2023; Trib. Messina, 17 aprile 2023).

Pertanto, in ossequio a quanto previsto nel piano, deve espressamente disporsi la cessazione di tale prelievo "coattivo" dallo stipendio mensile dal medesimo percepito, in quanto incompatibile con la presente statuizione di omologa.

4.3. Analogamente, va affermata l'inopponibilità alla procedura di ristrutturazione anche del pignoramento presso terzi, atteso che, con l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento, tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti, venendo meno altrimenti il principio di *par condicio creditorum* immanente a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (così Trib. Pavia, 01 giugno 2023, cit.).

5. In assenza di osservazioni volte a contestare la "convenienza" della proposta, deve ritenersi precluso ogni vaglio giudiziale in tal senso (cfr. Trib. Roma, 02 ottobre 2023, cit.).

Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente **SALVATORE MEDUGNO** (C.F MDGSVT84C01F839D), residente in Narni (TR), via Della Madonnella n. 5, con l'assistenza del Gestore incaricato dall'OCC, avv. Matteo Mandò;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;

DISPONE, inoltre, la cessazione del prelievo del quinto dello stipendio del ricorrente, disposto in favore di ViViBanca S.p.A. per le causali di cui in motivazione;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che il Gestore:

- vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura (e vincolato all'ordine del giudice ex art. 71, co. 2, CCII) nel quale far confluire la quota stipendiale destinata dal piano al soddisfacimento dei creditori, nonché la liquidazione dell'anticipo di TFR ivi prospettata;
- provveda all'accantonamento delle somme destinate nel piano al pagamento del suo compenso;
- riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;



DISPONE che, in conformità al combinato disposto di cui ai commi 1 e 8 dell'art. 70 CCII, entro quarantotto ore dalla comunicazione del presente provvedimento, il Gestore curi altresì la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Terni e provveda a comunicarla a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Terni, 21/03/2024

Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria

